Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **Roma - Giovedì, 28 febbraio 1929 - Anno VII** | **Numero 50**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 749.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3433.
Ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In ogni Provincia funziona una Cattedra ambulante di agricoltura, la quale ha sede nel capoluogo e circoscrizione estesa all'intera Provincia.

Ciascuna Cattedra può avere alla sua dipendenza sezioni ordinarie, in opportune sedi e con circoscrizione limitata ad una parte del territorio della Provincia, e sezioni specializzate, per determinati, importanti rami dell'agricoltura.

Le sezioni sono istituite quando la vastità del territorio o le particolari esigenze dell'agricoltura lo consiglino e siano assicurati i mezzi sufficienti per un efficace funzionamento.

Le sezioni ordinarie non possono avere sede presso la sede centrale della Cattedra.

Le sezioni specializzate hanno sede presso la sede centrale della Cattedra e sono, per ciascun ramo, uniche per tutta la Provincia. Solo in via eccezionale esse possono avere sede diversa.

Art. 2.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono enti pubblici con personalità giuridica, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, a norma del presente decreto.

Art. 3.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura hanno il còmpito di diffondere l'istruzione tecnica fra gli agricoltori, di promuovere in ogni ramo il progresso dell'agricoltura e disimpegnare i servizi agrari, che loro vengano attribuiti dallo Stato e dal Consiglio provinciale dell'economia nei limiti delle facoltà a questo date dalla legge.

Tale còmpito viene assolto:

a) con la volgarizzazione della tecnica agraria e delle applicazioni scientifiche nell'agricoltura e, in genere, con l'assistenza tecnica degli agricoltori (conferenze, corsi temporanei, consultazioni, pubblicazioni, dimostrazioni pratiche applicative per le colture, il bestiame, le macchine, le industrie agrarie, ecc);

b) con la sperimentazione agraria pratica locale;

c) col prestare la propria assistenza, d'accordo con le Associazioni sindacali, per la organizzazione economica, cooperativa e mutualistica degli agricoltori;

d) con tutte le iniziative rivolte a promuovere e incoraggiare il progresso dell'agricoltura, della zootecnia e delle industrie agrarie, sia direttamente, sia in collaborazione con altri Istituti e con le Associazioni sindacali.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura disimpegnano servizi relativi ai corsi ai contadini, alla zootecnia, alla bachicoltura, alla fitopatologia, alla statistica agraria e, in generale, altri servizi del Ministero dell'economia nazionale, in applicazione di leggi speciali o di disposizioni del Ministero stesso.

E' còmpito speciale delle sezioni zootecniche di curare il miglioramento zootecnico secondo le direttive adottate dalla Cattedra:

1° col dare opera per l'applicazione delle leggi per l'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta, e col promuovere la istituzione di stazioni taurine, ovine e suine, e vigilarne il regolare funzionamento;

2° col promuovere la istituzione e col concorrere al funzionamento delle associazioni per il miglioramento del bestiame, di consorzi di allevamento o di società di agricoltori per l'acquisto in comune di riproduttori e per l'esercizio delle stazioni sociali di monta taurina;

3° col promuovere la importazione di riproduttori scelti delle razze meglio adatte e col promuovere ed organizzare, con contributi del Ministero dell'economia nazionale e di enti locali, esposizioni e concorsi a premi;

4° col promuovere l'assicurazione e la riassicurazione del bestiame;

5° col provvedere all'impianto ed al funzionamento di libri genealogici.

TITOLO II.

Finanziamento.

Art. 4.

Al mantenimento delle Cattedre ambulanti di agricoltura provvedono appositi Consorzi fra Stato, Provincie e Consigli provinciali dell'economia.

Tali Consorzi sono obbligatori e permanenti.

Di essi possono entrare a far parte anche i Comuni ed altri enti morali, che si impegnino a corrispondere un contributo minimo annuo di L. 1000 per i Comuni e di L. 3000 per gli altri enti.

Ai Consorzi stessi possono aggregarsi altri enti, che, da soli o insieme, contribuiscano con non meno di annue lire 3000, ma che non possano o non intendano vincolarsi con contributi continuativi.

L'ammissione degli enti, nei casi di cui ai commi 3° e 4°, eccezione fatta per i Comuni o gruppi di Comuni e per le Associazioni sindacali fasciste provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, è soggetta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, il quale potrà negarla quando, a suo insindacabile giudizio, non riconosca opportuna l'ammissione ai fini della Istituzione.

Art. 5.

I contributi annui dello Stato, della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia hanno carattere di spesa obbligatoria e non possono mai essere complessivamente inferiori:

a L. 48,000 per la Cattedra provinciale;

a L. 14,400 per ciascuna sezione ordinaria o specializzata, di cui, in ogni caso, la metà a carico dello Stato, un terzo a carico della Provincia e un sesto a carico del Consiglio provinciale per l'economia.

Tuttavia restano fermi i maggiori contributi assegnati dalle Provincie alle Cattedre giusta il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265 (art. 3), e il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2471 (art. 1).

Per il mantenimento delle Cattedre della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, il contributo annuo dello Stato è consolidato nei limiti delle somme stanziate a tale scopo alla data di emanazione del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale. Ai Consorzi di tali Cattedre è devoluta la dotazione di mobilio e materiale di insegnamento già appartenente alle Cattedre stesse quando queste erano Regie.

Nelle Provincie, nelle quali ebbe luogo la trasformazione di Cattedre ambulanti autonome a circoscrizione minore della Provincia, in sezioni della Cattedra provinciale, il contributo per tali sezioni, a carico della Provincia, è commisurato alla somma dalla Provincia corrisposta alla Cattedra autonoma alla data di attuazione del R. decreto 7 aprile 1927, n. 739.

Art. 6.

I contributi deliberati dai Comuni a favore delle Cattedre ambulanti di agricoltura hanno, al pari dei contributi dello Stato, delle Provincie, e dei Consigli provinciali dell'economia, carattere di spesa obbligatoria.

Art. 7.

Nessuna nuova sezione ordinaria o specializzata può essere istituita, se non sia assicurata, per il suo funzionamento, una somma complessiva di annue L. 10,000, da parte di enti locali (Provincia, Consiglio provinciale dell'economia, Comuni ed altri enti morali) con carattere continuativo, in aggiunta ai contributi minimi obbligatori di cui all'art. 5.

La stessa disposizione si applica in tutti i casi di ripristino del funzionamento di una sezione, che si sia resa comunque vacante.

Art. 8.

Nelle Provincie del Mezzogiorno e delle Isole, ove la coltura dei cereali ha più larga importanza, il Ministero dell'economia nazionale, sentito l'avviso dei Consigli di amministrazione delle Cattedre, ha facoltà di istituire sezioni ordinarie di Cattedra ambulante di agricoltura, con la relativa spesa, nella somma massima di L. 24,400 annue per ciascuna sezione, a carico dello Stato.

Il numero complessivo delle sezioni, a totale carico dello Stato, nel Mezzogiorno e nelle Isole, non può essere superiore a duecento.

Art. 9.

Nelle Provincie dell'alta e media Italia, ove la coltura dei cereali ha più larga importanza, il Ministero dell'economia nazionale, sulla richiesta dei Consigli di amministrazione delle Cattedre, ha facoltà di consentire la istituzione di sezioni ordinarie di Cattedra a norma del presente decreto, assumendo, a carico del proprio bilancio, la metà della somma di L. 10,000 di cui all'art. 7.

Il numero complessivo delle sezioni, per le quali può essere concesso il maggior contributo a carico dello Stato, di cui al precedente comma, non può essere superiore a cento.

Art. 10.

In aumento dei contributi fissati dall'art. 5 è assegnato alle Cattedre un contributo annuo, per 3/5 a carico dello Stato e per 2/5 a carico delle Provincie, nella somma complessiva di L. 3,500,000, fissata col R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2471, al cui riparto sarà provveduto con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere di un Comitato per la propaganda agraria, da istituirsi presso il Ministero dell'economia nazionale con decreto Reale promosso dallo stesso Ministro, di concerto col Ministro per le finanze.

Alle Cattedre è assegnato altresì un contributo, a totale carico dello Stato, per la somma annua complessiva di lire 3,500,000, fissata col R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, da ripartirsi fra le Cattedre stesse con il decreto di cui al precedente comma.

Il riparto può essere riveduto e modificato ogni tre anni, per il triennio successivo.

Art. 11.

Qualora, per una causa qualsiasi, una Cattedra o una sezione non funzioni o non funzioni regolarmente, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di sospendere il contributo governativo e di ordinare la sospensione del pagamento dei contributi degli enti locali.

La sospensione dei contributi alle Cattedre sarà limitata alla metà nel caso in cui si tratti di vacanza del posto di reggente e purchè il relativo concorso sia bandito entro due mesi dalla vacanza e la Cattedra sopperisca, mediante incarichi provvisori, allo svolgimento delle iniziative e alle necessità della propaganda nelle circoscrizioni delle sezioni vacanti.

Qualora in luogo di reggenti di sezione vengano assunti assistenti a norma dell'art. 36, durante la vacanza la sospensione sarà ugualmente limitata alla metà, e, durante il periodo in cui prestino servizio i predetti assistenti, la sospensione sarà limitata ad un terzo.

Il presidente della Cattedra ha il dovere di denunziare immediatamente al Ministero l'inizio e la cessazione del funzionamento della Cattedra e delle sezioni, indicandone il motivo.

Art. 12.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10 deve essere effettuato, in due rate uguali anticipate, all'inizio di ciascun semestre.

In caso di inadempimento al pagamento dei contributi da parte degli enti locali, il prefetto, su richiesta del presidente del Consiglio di amministrazione della Cattedra, provvede d'ufficio, secondo i casi, per la iscrizione in bilancio o per la emissione dei mandati di pagamento.

TITOLO III.

Amministrazione.

Art. 13.

A ciascuna Cattedra ambulante di agricoltura è preposto un Consiglio di amministrazione costituito come segue:

1° tre rappresentanti del Governo, nominati dal Ministro per l'economia nazionale;

2° un rappresentante della Provincia;

3° un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia, nominato dalla sezione agraria e forestale del Consiglio stesso;

4° un rappresentante di ciascun Comune o gruppo di Comuni consorziati, che contribuisca al Consorzio con una somma continuativa annua di almeno L. 5000;

5° un rappresentante per ciascun ente consorziato o gruppo di enti consorziati, che contribuisca al Consorzio con una somma continuativa annua di almeno L. 5000;

6° un rappresentante unico per tutti gli enti aggregati, che contribuiscano al Consorzio con una somma complessiva annua di almeno L. 6000. Per tali enti la rappresentanza può, con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, essere portata a non più di tre membri, purchè gli enti siano non meno di tre e il contributo complessivo di essi raggiunga le L. 30,000. In nessun caso, però, un ente può nominare più di un rappresentante.

Il raggruppamento, sia degli enti consorziati, sia degli enti aggregati non aventi diritto a nominarsi un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione, in relazione alla entità dei contributi da essi conferiti, è effettuato dal presidente della Cattedra, il quale convoca, nella sede della Cattedra stessa, una speciale adunanza dei delegati di ciascun gruppo dei detti enti, affinchè procedano insieme alla nomina del loro rappresentante. In caso di divergenza sulla designazione, decide il presidente della Cattedra.

Fra i rappresentanti del Governo il Ministro per l'economia nazionale designa il presidente.

Il vice presidente è eletto dal Consiglio fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Segretario del Consiglio è il direttore della Cattedra, il quale partecipa alle adunanze e vi ha voto consultivo.

I consiglieri di amministrazione rappresentanti degli enti consorziati rimangono in carica tre anni e possono essere confermati; quelli degli enti aggregati, invece, restano in ufficio per il periodo per il quale gli enti si sono impegnati a contribuire al mantenimento della Cattedra. Qualora il periodo, per il quale l'ente aggregato si è impegnato, superi i tre anni, il rispettivo rappresentante scadrà di carica al termine del terzo anno e potrà essere confermato.

I rappresentanti degli enti aggregati hanno voto deliberativo limitatamente ai provvedimenti che non impegnino la Cattedra oltre il periodo di tempo pel quale l'ente o gli enti rappresentati si sono obbligati a concedere il proprio contributo.

La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle Cattedre ha sempre la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui la nomina è fatta, e i rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il consigliere, che senza giustificato motivo non prenda parte a due sedute consecutive del Consiglio o della Giunta di cui all'art. 17, decade dall'ufficio. La dichiarazione di decadenza, pronunziata dal Consiglio, è comunicata all'ente rappresentato e all'interessato. Questi ha facoltà di ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di decadenza, al Ministro per l'economia nazionale, il quale decide definitivamente.

Decadono senz'altro i rappresentanti degli enti aggregati quando questi non abbiano effettuato il versamento del proprio contributo.

Le funzioni di componente il Consiglio di amministrazione o la Giunta esecutiva, nonchè quella di commissario presso le sezioni, di cui al successivo art. 15, sono gratuite.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura presiede al funzionamento amministrativo e

al buon andamento della Cattedra, e ciò con assoluta indipendenza, per la gestione e l'indirizzo di essa, di fronte agli enti che contribuiscono al suo mantenimento, salvo i poteri del Ministero dell'economia nazionale, a norma del presente decreto, e quelli, in quanto applicabili, delle altre autorità governative, a norma delle leggi dello Stato.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

a) di deliberare lo statuto-regolamento per il funzionamento della Cattedra e delle sezioni, compilato a norma dell'art. 64;

b) di approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Cattedra;

c) di approvare il programma di attività della Cattedra e delle singole sezioni;

d) di prendere tutti i provvedimenti di sua competenza relativi al personale;

e) di prendere ogni altro provvedimento diretto ad assicurare il regolare funzionamento della Cattedra.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione nomina presso ciascuna sezione ordinaria un proprio commissario da scegliersi o fra i delegati degli enti consorziati, ovvero, quando nessun delegato risiede nel Comune dove ha sede la sezione, tra gli agricoltori del luogo residenti nel detto Comune.

Al commissario spetta, d'intesa con il Consiglio di amministrazione e secondo le direttive di quest'ultimo, di vigilare sullo svolgimento del programma della sezione e di curare il regolare e proficuo impiego delle somme messe a disposizione di questa per l'attuazione del programma generale e di ogni particolare iniziativa.

I commissari locali, che non facciano parte del Consiglio di amministrazione della Cattedra, sono invitati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio stesso, per gli affari riguardanti la sezione rispettiva.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura può essere sciolto quando non si conformi alle norme stabilite dalla legge, dal presente decreto o dal regolamento della Cattedra, ovvero pregiudichi gli interessi della Istituzione, o quando la insufficienza dell'azione di esso o altre condizioni determinino un irregolare funzionamento della Cattedra.

Lo scioglimento è pronunciato con decreto Reale, sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria.

Con lo stesso decreto di scioglimento del Consiglio si provvede alla nomina di un commissario con l'incarico della gestione straordinaria della Cattedra, per un periodo non superiore ai sei mesi, entro il quale termine il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

In seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna Cattedra è nominata una Giunta esecutiva composta del presidente del Consiglio, che la presiede, del vice presidente e di un altro membro nominato dai rappresentanti degli enti consorziati.

Il direttore della Cattedra è segretario della Giunta e vi ha voto consultivo.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di curare l'applicazione delle disposizioni di legge, del presente decreto e di quelle particolari della Cattedra per il buon andamento amministrativo e tecnico e l'efficace funzionamento di essa;

b) di compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) di compilare, su proposta del direttore, il programma di attività della Cattedra e delle singole sezioni;

d) di deliberare sulla ammissione, presso la Cattedra, di assistenti volontari, a norma dell'art. 37;

e) di prendere, in casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporsi al Consiglio stesso per la ratifica, alla più prossima adunanza.

Art. 18.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ha la legale rappresentanza dell'Ente.

A lui spetta:

a) di indire e presiedere le adunanze del Consiglio e della Giunta;

b) di vigilare sul funzionamento della Cattedra e sul personale della sede centrale e delle sezioni;

c) di informare il Ministero della vacanza, anche temporanea, della Cattedra o delle sezioni, appena essa comunque si verifichi, e di riferire al Ministero stesso ogni altro fatto importante, che riguardi la vita e l'attività della Cattedra;

d) di trasmettere al Ministero la relazione tecnica annuale del direttore sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Cattedra e dalle singole sezioni ordinarie e specializzate, accompagnandola con una propria relazione sull'andamento generale della Cattedra stessa, dal punto di vista amministrativo e finanziario.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 19.

La revisione contabile della gestione della Cattedra è affidata a due funzionari di ragioneria, uno della Prefettura ed uno dell'Intendenza di finanza, designati rispettivamente dal prefetto e dall'intendente.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di nominare un terzo revisore.

I revisori sono invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed hanno diritto di far inserire a verbale le osservazioni che credano di fare.

Essi hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del loro còmpito.

Art. 20.

L'anno finanziario per le Cattedre ambulanti di agricoltura ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 30 novembre la Giunta esecutiva presenta, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Entro il mese di febbraio la Giunta compila il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il conto consuntivo è sottoposto ai revisori non oltre la prima decade di marzo e i revisori entro lo stesso mese di marzo lo restituiscono, accompagnato da apposita relazione. Esso, insieme con la relazione dei revisori, è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, entro il 15 aprile.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo con la relazione dei revisori devono essere inviati al Ministero dell'economia nazionale entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Nei bilanci delle Cattedre devono essere partitamente specificate le entrate e le spese, divise per titoli. Nell'entrata

devono tenersi distinte le somme provenienti da enti consorziati da quelle derivanti da contributi di enti aggregati o da proventi varii; all'uscita devono figurare le spese distinte in modo da rendere evidente l'entità complessiva e il riparto non soltanto delle spese generali, ma altresì di quelle relative all'attività della Cattedra e delle singole sezioni nell'attuazione del rispettivo programma e delle particolari iniziative.

La spesa complessiva per stipendi, assegni di qualsiasi natura e quote per trattamento di quiescenza e assicurazione infortuni e per contributo al Patronato per gli orfani del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, non deve superare i due terzi della somma dei contributi obbligatori assegnati a ciascuna Cattedra; il rimanente terzo deve essere devoluto al funzionamento e alle iniziative della Cattedra stessa.

TITOLO IV.

Personale.

Art. 21.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura hanno il seguente personale:

a) personale tecnico superiore: direttore, reggenti di sezione, assistenti;

b) personale tecnico inferiore: esperti;

c) personale amministrativo: segretario contabile;

d) personale di servizio.

L'organico di ciascuna Cattedra è stabilito dallo statuto-regolamento della Cattedra stessa.

Possono esservi, fuori dell'organico, assistenti straordinari o assistenti volontari.

Art. 22.

Per ottenere la nomina ad impiego presso le Cattedre ambulanti di agricoltura è necessario soddisfare alle seguenti condizioni, oltre quelle portate dagli articoli seguenti e dai bandi di concorso:

1° essere cittadino italiano;

2° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'autorità che bandisce il concorso;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, ferme le disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401.

Il Ministro per l'economia nazionale, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi per direttore di Cattedra, e, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra, ai concorsi per reggente di sezione, per assistente e per esperto.

Art. 23.

La nomina dei direttori di Cattedra ambulante di agricoltura ha luogo per pubblico concorso. Solo eccezionalmente può aver luogo per chiamata.

Il concorso è per titoli e per esame. Esso è bandito dal Ministero dell'economia nazionale, ed è valido solo per la Cattedra per la quale è bandito.

Il Ministero dell'economia nazionale cura la pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e la Cattedra interessata esegue la stessa pubblicazione nel proprio Bollettino.

La nomina per chiamata può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cattedra per speciali circostanze e deve essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria.

Può essere nominato per chiamata a posto di direttore solo chi si trovi in attività di servizio quale direttore stabile di altra Cattedra, ovvero chi, avendo compiuto cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio nel grado di direttore ed avendo conseguito la stabilità nel grado stesso, abbia, in seguito, coperto impieghi tecnici presso un'Amministrazione od Istituto aventi attinenze con l'agricoltura.

Il direttore nominato per chiamata conserva, presso la nuova Cattedra, la stabilità conseguita e la propria anzianità di grado agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 24.

Al concorso per direttore di Cattedra ambulante di agricoltura possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 22, e, alla data del bando di concorso, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio presso una Cattedra quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo da non meno di tre anni.

Il triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data del bando di concorso.

Art. 25.

Il concorso per direttore di Cattedra ambulante di agricoltura è giudicato da una Commissione nominata dal Ministro per l'economia nazionale e composta di cinque membri, dei quali due scelti fra direttori di Stazioni sperimentali agrarie e professori di Istituti superiori agrari, e due scelti fra direttori stabili di Cattedre ambulanti di agricoltura. Il quinto membro è designato dal Consiglio di amministrazione della Cattedra interessata. Per ciascuno dei tre gruppi di commissari è nominato un supplente.

Non possono far parte della Commissione giudicatrice i membri del Comitato per la propaganda agraria. Non può far parte della Commissione stessa chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti sino al quarto grado civile incluso.

Art. 26.

La Commissione giudicatrice è convocata dal Ministero dell'economia nazionale.

Essa, prima di intraprendere i suoi lavori, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente e il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo a maggioranza assoluta di voti e non sono valide se non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione. In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente presiede il più anziano di età.

Il commissario che non prenda parte ad una seduta non può più partecipare alle sedute successive, rimanendo tuttavia valide le votazioni già precedentemente deliberate.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 27.

Per la formulazione dei giudizi sui candidati ciascun membro della Commissione giudicatrice dispone di trenta voti, dei quali dieci per i titoli di studio, di carriera e di attività professionale, e per le benemerenze militari, dieci per la conferenza e dieci per la prova pratica.

La Commissione forma, in base ai titoli dei candidati ammessi al concorso, una graduatoria preliminare e sottopone i primi tre candidati, che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, una media non inferiore ad otto punti, agli esami, i quali consistono nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

La conferenza verte sopra uno dei tre temi all'uopo formulati dalla Commissione ed estratto a sorte dal candidato 24 ore prima, e deve avere la durata di 45 minuti.

Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la conferenza è data notizia al pubblico mediante avviso, affisso all'albo del Ministero o della Istituzione presso cui la conferenza è tenuta.

Art. 28.

In base alla classificazione dei titoli e a quella delle prove la Commissione designa il vincitore del concorso, ed eventualmente, in ordine di merito, gli altri eleggibili, esclusivamente fra i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai quattro quinti del totale dei punti a disposizione della Commissione giudicatrice.

Non è ammessa la designazione *ex-aequo,* salvo che si tratti di candidati ex combattenti, nel qual caso si applicano le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 29.

La Commissione giudicatrice deve redigere una relazione contenente il giudizio su tutti i candidati ammessi al concorso con i motivi che l'hanno guidata nel formularlo.

La relazione, con tutti i verbali allegati, è trasmessa al Comitato per la propaganda agraria, che la restituisce al Ministero con le proprie eventuali osservazioni.

I risultati del concorso non sono validi fino a quando il Ministero non abbia approvato gli atti del concorso medesimo.

Entro due mesi dalla data di approvazione degli atti del concorso, da parte del Ministero, il Consiglio di amministrazione della Cattedra interessata deve provvedere alla pubblicazione della relazione nel Bollettino della Cattedra medesima.

Art. 30.

La nomina a direttore di Cattedra spetta al vincitore del concorso. Essa è fatta sempre per direttore non stabile e per un periodo di prova di tre anni.

Qualora il vincitore del concorso non assuma l'ufficio ovvero rinunzi al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo, e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Art. 31.

Durante i tre anni di prova i direttori di Cattedra ambulante di agricoltura possono essere dispensati, su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione della Cattedra, approvata dal Ministero, sentito il Comitato per la propaganda agraria.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio i direttori possono essere promossi stabili con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione della Cattedra ed approvata dal Ministero dell'economia nazionale, previa ispezione tecnica eseguita da un funzionario superiore del Ministero o da un professore di Istituto superiore agrario o da un direttore di Regia stazione sperimentale agraria, e sentito il Comitato per la propaganda agraria.

Il Ministro per l'economia nazionale, in caso di giudizio sfavorevole, può disporre che il direttore sia mantenuto in servizio per altri due anni, al termine dei quali è rinnovata la procedura innanzi detta.

Coloro i quali, al termine del triennio, ed eventualmente del quinquennio, non conseguano la stabilità sono dispensati dal servizio.

Art. 32.

La nomina dei reggenti di sezione delle Cattedre ambulanti di agricoltura ha luogo per pubblico concorso. Solo eccezionalmente può aver luogo per chiamata.

Il concorso è per titoli e per esami. Esso è bandito dal Consiglio di amministrazione della Cattedra. Il bando, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, è pubblicato, a cura della Cattedra, nel Bollettino della Cattedra stessa.

La nomina per chiamata può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cattedra per speciali circostanze e deve essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale.

Può essere chiamato al posto di reggente di sezione presso una Cattedra solo chi si trovi già in attività di servizio quale reggente stabile di sezione presso altra Cattedra, ovvero chi, avendo compiuto tre anni almeno di effettivo e lodevole servizio nel grado di reggente di sezione ed avendo conseguito la stabilità nel grado stesso, abbia in seguito coperto impieghi tecnici presso un'Amministrazione od Istituto aventi attinenza con l'agricoltura.

Il reggente nominato per chiamata conserva, presso la nuova Cattedra, la stabilità conseguita e la propria anzianità di grado agli effetti degli aumenti periodici di stipendio. La stessa disposizione si applica per i reggenti di sezione ordinaria che siano nominati, in seguito a concorso, reggenti di sezione specializzata della stessa Cattedra.

Non è ammessa la nomina per chiamata a sezioni specializzate in un determinato ramo dell'agricoltura, di reggenti di sezioni ordinarie e di reggenti di sezioni specializzate in rami diversi da quello della sezione alla quale si vuole provvedere.

Art. 33.

Al concorso per reggente di sezione possono essere ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, e, alla data del bando di concorso, siano laureati in scienze agrarie da non meno di due anni, non abbiano superato i quaranta anni di età, ed abbiano per almeno due anni coperto, in ruolo o come straordinari, un posto di assistente in una Cattedra ambulante o un ufficio tecnico presso Istituti di istruzione o di sperimentazione agraria, Regi o sottoposti alla vigilanza governativa, o nei servizi tecnici agricoli coloniali. Il biennio anzidetto può risultare anche di più periodi staccati. A parità di condizioni sarà titolo di preferenza l'assistentato presso una Cattedra.

Per il posto di reggente la sezione zootecnica è ammessa la laurea in zooiatria, ferme le altre disposizioni di cui al precedente comma; agli effetti del biennio di assistentato o di altro ufficio tecnico prescritto dal precedente comma,

è valido il servizio prestato quale assistente di ruolo presso un Istituto di medicina veterinaria od altra Istituzione avente attinenza con gli studi zooiatrici, Regia o sottoposta a controllo governativo.

Per il posto di reggente di sezione specializzata per la montagna occorre aver compiuto, dopo la laurea in scienze agrarie, l'anno di specializzazione forestale presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze. La durata di questo corso sarà computata in diminuzione del biennio di assistentato od altro ufficio tecnico, richiesto ai sensi del presente articolo.

Per le sezioni specializzate è computato, agli effetti di tale biennio, anche il periodo trascorso presso un Istituto di istruzione o di sperimentazione o di propaganda, Regio o sottoposto alla vigilanza governativa, per il godimento di borsa di studio per la specializzazione corrispondente, vinta con concorso e regolarmente goduta a norma di legge.

L'assistentato volontario, presso una Cattedra o presso una delle Istituzioni indicate nei commi precedenti, può essere ritenuto valido per l'ammissione al concorso per reggenti di sezione, solo nel caso in cui la nomina ad assistente volontario risulti da regolare provvedimento della Giunta esecutiva della Cattedra o dell'organo corrispondentemente competente della Istituzione di cui trattasi, e il servizio di assistente volontario sia stato proficuo.

Art. 34.

Nei riguardi dei reggenti di sezione di Cattedra ambulante di agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, salvo il disposto del presente articolo.

Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi per reggente di sezione, dei due direttori di Cattedra che devono essere chiamati a farne parte, uno sarà, ove esista, il direttore titolare della Cattedra interessata. I membri professori possono essere scelti anche tra i direttori di Scuole agrarie medie Regie o pareggiate.

Per l'approvazione degli atti del concorso, da parte del Ministero dell'economia nazionale, e per la promozione a reggente stabile, non occorre l'esame ed il parere del Comitato per la propaganda agraria.

Per la promozione a stabile dei reggenti può essere altresì omessa la ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 31, ma la deliberazione del Consiglio di amministrazione è presa sempre su rapporto del direttore della Cattedra.

Art. 35.

La nomina degli assistenti di ruolo delle Cattedre ambulanti di agricoltura ha luogo per pubblico concorso, per titoli e per esami, oppure eccezionalmente solo per titoli.

Il concorso è bandito dal Consiglio di amministrazione della Cattedra, ma il relativo bando deve essere approvato dal Ministero. Esso è pubblicato nel Bollettino della Cattedra.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, e, alla data del bando di concorso, siano laureati in scienze agrarie e non abbiano superato il 35° anno di età. Per ogni Cattedra possono esservi anche non oltre due assistenti laureati in zooiatria.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta del presidente della Cattedra, del direttore e di altro membro scelto fra insegnanti di Istituti di istruzione o di sperimentazione agraria e nominato dal Consiglio di amministrazione della Cattedra.

Valgono per tali concorsi, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente decreto per i concorsi per i posti di direttore e di reggente di sezione, salvo le disposizioni di cui al presente articolo.

Gli esami consistono in una prova pratica e in una prova orale.

L'approvazione degli atti del concorso compete al Ministero dell'economia e per essa non occorre l'esame ed il parere del Comitato per la propaganda agraria.

La nomina degli assistenti è fatta per un anno, trascorso il quale essa potrà avere successive conferme triennali od anche, dopo il primo triennio, concorrendo meriti e circostanze particolari, potrà divenire definitiva, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra e con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 36.

Gli assistenti straordinari possono essere nominati, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, quando non si sia riusciti a coprire, mediante concorso, posti di reggente di sezione. Il loro numero non può superare quello dei posti di reggente così rimasti vacanti.

Gli assistenti straordinari sono assunti nei modi di cui al precedente art. 35; sono nominati per un anno e possono avere una sola conferma per un altro anno.

Art. 37.

Gli assistenti volontari devono essere laureati in scienze agrarie o in zooiatria e sono ammessi presso la Cattedra con deliberazione della Giunta esecutiva.

Art. 38.

La nomina degli esperti delle Cattedre ambulanti di agricoltura ha luogo per pubblico concorso, per titoli ed esami, o solo per titoli, ovvero, in via eccezionale, per assunzione diretta da parte del Consiglio di amministrazione.

Il concorso è bandito dal Consiglio, ma il relativo bando deve essere approvato dal Ministero ed è pubblicato nel Bollettino della Cattedra.

Al concorso possono essere ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 e, alla data del bando di concorso, siano diplomati dalle Scuole agrarie medie Regie o pareggiate od abbiano comunque il titolo di perito agrario ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e non abbiano superato il 40° anno di età.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta del presidente della Cattedra, del direttore e di un reggente di sezione nominato dal presidente.

Valgono, per il concorso per i posti di esperti, in quanto applicabili, le norme recate dal presente decreto per gli altri concorsi e salvo le disposizioni di cui appresso.

Gli esami consistono in una prova pratica e in una prova orale.

L'approvazione degli atti del concorso compete al Ministero dell'economia nazionale, e per essa non occorre l'esame e il parere del Comitato per la propaganda agraria.

Gli esperti sono nominati in prova per un periodo di un anno, allo scadere del quale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, su rapporto del direttore, potranno ottenere la nomina definitiva.

Art. 39.

Le spese per concorsi nelle Cattedre ambulanti di agricoltura sono sempre a carico del bilancio di ciascuna Cattedra interessata.

Art. 40.

Il personale di amministrazione e di servizio è nominato dal Consiglio di amministrazione della Cattedra in base alle norme dello statuto-regolamento della Cattedra.

Art. 41.

Il personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, prima di assumere l'ufficio, deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento.

Il giuramento è prestato, dai direttori, dinanzi al prefetto della Provincia, e dai reggenti, assistenti ed esperti, dinanzi al presidente del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e ai Suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di adempiere a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse della istituzione serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta anche privata alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del presente giuramento viene redatto apposito verbale, il cui originale è conservato negli atti personali dell'impiegato.

Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 42.

Limitatamente alla esecuzione di disposizioni di legge e all'adempimento di incarichi ad essa relativi, conferiti dal Governo, i funzionari tecnici delle Cattedre ambulanti di agricoltura rivestono la qualità di pubblici ufficiali ad ogni effetto di legge.

Art. 43.

Per ogni funzionario tecnico è tenuto, presso la rispettiva Cattedra, uno stato matricolare in duplice copia, conforme al modello da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale.

In caso di nomina del funzionario per concorso o per chiamata, presso altra Cattedra, una copia dello stato matricolare deve essere trasmessa dalla Cattedra di provenienza alla nuova Cattedra.

Art. 44.

Per ciascun funzionario tecnico, anche se in prova, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica su prospetti conformi ai modelli da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Per i direttori di Cattedra, le note di qualifica sono compilate e firmate dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cattedra; per i reggenti di sezione, assistenti ed esperti, sono compilate e firmate dal direttore e rivedute e firmate dal presidente.

Il giudizio sintetico su ciascun funzionario è espresso con le qualifiche di *ottimo, valente, buono, sufficiente, insufficiente.*

Gli anni per i quali il funzionario abbia conseguito una qualifica inferiore al buono non sono computabili, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

La qualifica è comunicata su apposito foglio al funzionario, il quale vi appone la propria firma. Il funzionario può, entro dieci giorni dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cattedra contro la qualifica attribuitagli.

Il Consiglio, in base a relazione del presidente, se trattasi di ricorso del direttore, e del direttore, se trattasi di ricorso di reggente, assistente o esperto, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella precedentemente assegnata.

Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione non è ammesso alcun gravame.

Art. 45.

In casi eccezionali, per gravi ragioni, il Ministro per l'economia nazionale può, su conforme parere del Comitato per la propaganda agraria, trasferire il direttore da una Cattedra ad altra Cattedra.

Il direttore trasferito conserva, presso la nuova Cattedra, tutti i diritti acquisiti.

Art. 46.

Al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura può essere concessa, dal Consiglio di amministrazione, l'aspettativa sino a sei mesi per comprovati motivi di salute e, per una sola volta, fino a tre mesi, per giustificati motivi di famiglia.

Durante il periodo dell'aspettativa per motivi di famiglia non sarà corrisposto nè lo stipendio, nè qualsiasi altro assegno; durante il periodo dell'aspettativa per motivi di salute sarà corrisposto non oltre un terzo dello stipendio qualora l'interessato non abbia raggiunto il decimo anno di servizio nella Cattedra, non oltre la metà qualora abbia superato detto limite.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare fino ad un anno, alle stesse condizioni di cui al precedente capoverso, l'aspettativa per motivi di salute.

Il periodo di tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

L'aspettativa per motivi di famiglia non interrompe l'obbligo del versamento del premio di assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

E' fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di assicurare, durante i periodi di aspettativa, il regolare funzionamento della Cattedra e delle sezioni.

Art. 47.

Le dimissioni di un funzionario di Cattedra ambulante di agricoltura debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate dal Consiglio di amministrazione della Cattedra.

Il funzionario che si è dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio, finchè non gli è partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico del funzionario.

E' dichiarato di ufficio dimissionario il funzionario:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

Art. 48.

Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura ha l'obbligo di fissare e conservare la propria residenza nel Comune ove ha sede l'ufficio.

Il personale tecnico delle Cattedre non può assumere incarichi estranei alle sue funzioni.

Lo statuto-regolamento di ciascuna Cattedra può determinare quali incarichi, attinenti alle sue funzioni, il detto personale possa assumere, esclusi in ogni modo posti di ruolo o stabili presso pubbliche Amministrazioni o incarichi di insegnamento presso scuole di qualunque genere e grado.

E' parimenti escluso, in ogni caso, che il personale possa assumere incarichi presso società o aziende agrarie, commerciali, industriali, di credito, sia pure a forma mutua o cooperativa.

Art. 49.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura sono, a seconda della gravità delle mancanze commesse:

1° la censura, verbale o scritta;
2° la sospensione dallo stipendio;
3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;
4° il licenziamento.

Il provvedimento di cui al n. 1 è preso dal presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della Cattedra, ove trattisi di personale da questo dipendente.

I provvedimenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono presi dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata. Gli addebiti debbono essere previamente contestati per iscritto all'interessato, il quale ha facoltà, entro il termine massimo di dieci giorni, di presentare le proprie discolpe e di chiedere di essere inteso personalmente dal Consiglio.

L'incolpato rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni. L'eventuale rifiuto da parte di lui a ricevere il foglio, o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta da chi è incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma. Se per qualsiasi ragione la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Il presidente della Cattedra può, con determinazione motivata, prorogare a venti od abbreviare a cinque giorni il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese. E' in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Del giorno fissato per la trattazione orale del procedimento dinanzi al Consiglio di amministrazione, è dato avviso all'incolpato, quando questi abbia chiesto di essere sentito personalmente.

Art. 50.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal presidente della Cattedra a carico del personale tecnico è ammesso il ricorso — da presentarsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento stesso — al Consiglio di amministrazione, il quale udrà il ricorrente, se questi nel ricorso ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di amministrazione e contro le decisioni adottate dallo stesso Consiglio su ricorso, a termini del precedente comma, è ammesso il ricorso — da presentarsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione — al Ministro per l'economia nazionale, il quale, ove trattisi di personale tecnico superiore, deciderà sentito il Comitato per la propaganda agraria.

Art. 51.

Il personale amministrativo e di servizio è soggetto alle medesime pene disciplinari di cui all'art. 49.

La censura è inflitta dal direttore; le altre sanzioni sono inflitte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 52.

Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura può essere dispensato dal servizio:

a) per deficiente idoneità al servizio, cagionata da motivi di salute o da incapacità;

b) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi motivo;

c) quando, per manifestazioni compiute in ufficio, o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa dal servizio per i motivi di cui alle lettere *a*) e *b*) è deliberata dal Consiglio di amministrazione con la procedura di cui all'art. 49.

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, in base alle disposizioni del precedente comma, è ammesso il ricorso, da presentarsi entro il termine di venti giorni dalla notifica, al Ministro per l'economia nazionale, il quale decide definitivamente, udito — ove si tratti di personale tecnico superiore — il parere del Comitato per la propaganda agraria.

La dispensa dal servizio per i casi di cui alla lettera *c*) è riservata esclusivamente al Ministro per l'economia nazionale che la pronuncia seguendo la procedura di cui all'articolo 49.

Il Ministro può anche sostituirsi al Consiglio di amministrazione nel deliberare la dispensa per i motivi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Nei casi previsti dal quart'ultimo e terz'ultimo comma del presente articolo, la deliberazione del Ministro è definitiva.

Il personale dispensato dal servizio è ammesso al godimento del trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma del presente decreto.

Art. 53.

Negli statuti-regolamenti delle Cattedre saranno stabiliti, a carico del bilancio consorziale, gli stipendi per il personale tecnico, aumentabili ogni quadriennio, nella misura di L. 1200 per i direttori di Cattedra, di L. 800 per i reggenti di sezione, di L. 500 per gli assistenti, di L. 400 per gli esperti.

Gli aumenti si applicano per sei quadrienni per il personale tecnico superiore e per otto per il personale tecnico inferiore.

Nessuna variazione nella misura degli assegni del personale delle Cattedre può avere effetto fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Sono estese al personale tecnico stabile ex combattente delle Cattedre le disposizioni di cui agli articoli 41, secondo comma, 43, 44, 45, 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè quelle, in quanto applicabili, dei Regi decreti 18 dicembre 1922, n. 1637, e 17 maggio 1923, n. 1284. Le dette disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1928 per il personale a tale data in servizio.

Art. 54.

Il personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura è assicurato sulla vita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, alle condizioni di cui al presente decreto.

Il premio annuo è stabilito nel 18 per cento dello stipendio per il personale tecnico superiore e nel 12 per cento per il personale tecnico inferiore, ed è per due terzi a carico del bilancio della Cattedra e per un terzo a carico dell'interessato.

Le Cattedre e gli interessati possono elevare le misure rispettive di concorso ai premi di assicurazione di cui al precedente comma.

Con il decreto di cui all'art. 60 sono fissati i tipi di contratto fra i quali il personale ha facoltà di scegliere quello da stipulare.

I contratti prescelti debbono riportare l'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cattedra. Nel caso in cui, per i risultati dell'esame medico, l'Istituto nazionale delle assicurazioni non ritenga di poter accettare il rischio corrispondente alla forma prescelta dall'assicurato, il contratto è stipulato in modo da garantire al funzionario un capitale, in caso di vita, alla scadenza, e da garantire agli eredi, in caso di premorienza, l'ammontare complessivo dei premi pagati. La tariffa relativa è approvata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 55.

Qualora esista un contratto di assicurazione stipulato a favore di un funzionario tecnico superiore col concorso della Cattedra, indipendentemente dalle disposizioni del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, i premi relativi sono ammessi in detrazione delle quote rispettivamente a carico della Cattedra e degli interessati per l'assicurazione obbligatoria.

La stessa disposizione si applica per il personale tecnico inferiore, il quale, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, abbia stipulato un contratto di assicurazione sulla vita, col concorso della Cattedra.

I contratti di assicurazione del personale tecnico, stipulati con la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sono annullati. Le relative riserve matematiche saranno devolute, secondo le norme da fissarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ad integrazione del trattamento di previdenza stabilito dal contratto di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 54 del presente decreto.

Art. 56.

Il contratto di assicurazione di cui all'art. 54 del presente decreto è stipulato a premio annuale.

Il pagamento delle quote di premio è fatto in rate annuali anticipate dalla Cattedra, la quale si rivale mensilmente sullo stipendio del funzionario per la quota che è a carico di quest'ultimo.

I contratti scadono normalmente all'anniversario della stipulazione del contratto, più prossimo al 60° anno di età del funzionario.

Al termine di tale periodo matura per il funzionario il diritto al capitale assicurato, salvo le limitazioni di cui in appresso.

Se il funzionario resti in servizio oltre il detto termine, gli effetti del contratto di assicurazione sono prolungati come segue:

a) il capitale assicurato alla scadenza del contratto è costituito a deposito fruttifero presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni al saggio di interesse annuo pari al 4 per cento.

Il montante (capitale più interessi composti) sarà corrisposto all'interessato soltanto all'atto della cessazione dal servizio, o, nel caso di morte, agli aventi diritto;

b) gli ulteriori premi annui corrisposti costituiranno singoli premi unici per la costituzione di capitale differito, al termine di ciascun anno, con contro assicurazione (per il caso di morte) dei premi annui corrisposti.

La facoltà di disporre del capitale risultante a favore dell'impiegato che lascia il servizio alla data di scadenza del contratto od oltre è limitata a due terzi del capitale per i funzionari ammogliati e a tre quarti per i funzionari vedovi con figli minorenni. La parte vincolata del capitale, e cioè rispettivamente un terzo e un quarto, deve essere utilizzata come premio unico per garantire, in caso di morte del funzionario, un capitale alla moglie od ai figli in base alle tariffe dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in vigore all'atto di cessazione dal servizio, scontate del 2 per cento.

Il funzionario che cessa dal prestare servizio ha facoltà di convertire la quota di capitale disponibile in una rendita vitalizia immediata in base alle tariffe di rendita vitalizia approvate a norma di legge ed in vigore al tempo della conversione, previo sconto del 2 per cento sul premio unico per la costituzione della rendita.

Art. 57.

L'attribuzione del beneficio del capitale assicurato per il caso di morte deve essere fatta:

a) a favore della moglie, almeno per la metà, se l'impiegato è ammogliato senza figli;

b) a favore della moglie per metà ed a favore dei figli in parti uguali per l'altra metà, se l'impiegato ha moglie e figli;

c) a favore dei figli in parti uguali se l'impiegato è vedovo con figli;

d) a favore degli aventi diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile, sezione 2ª, capo IX, titolo V, libro I, per la parte di beneficio non vincolata come al comma *a*), se l'impiegato ha soltanto moglie, e per l'intero beneficio, se l'impiegato non ha nè moglie nè figli.

L'attribuzione del beneficio può essere fatta a favore di terzi ove l'impiegato non abbia, al momento dell'assicurazione, nè moglie, nè figli, nè esistano aventi diritto agli alimenti, ma è sempre subordinata ai vincoli che possano derivare dalle variate condizioni di famiglia.

Ogni attribuzione di beneficio, che, al momento della morte e in base alle condizioni di famiglia risultanti a tale data, fosse contraria alle disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), è nulla e priva di ogni effetto giuridico.

Art. 58.

In caso di dispensa dal servizio, in base all'art. 52 del presente decreto, prima della scadenza del contratto di assicurazione, spetta al funzionario l'intero valore economico del contratto di assicurazione alla data della dispensa dal servizio.

In caso di licenziamento a norma dell'art. 49 o di dimissione volontaria, prima della scadenza del contratto di assicurazione, al funzionario spetta il solo valore economico del contratto, alimentato con i propri contributi alla data del licenziamento o della dimissione. In tali casi il valore economico corrispondente alle quote di contributo a carico della Cattedra sarà posto a disposizione di quest'ultima.

Art. 59.

E' fatto divieto al funzionario di contrarre prestiti sulla polizza di assicurazione senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

La polizza non può essere sequestrata sotto alcun titolo. Solo il Consiglio di amministrazione può rivalersi sopra di

essa per danni materiali recati alla Cattedra per colpa del funzionario.

Art. 60.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno stabilite, oltre ai tipi del contratto di assicurazione, tutte le altre norme inerenti ai contratti stessi.

Art. 61.

Il personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura è obbligatoriamente assicurato presso la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro per i casi di invalidità conseguenti ad infortunio, occorso in servizio e per causa unica, diretta ed immediata di servizio, e per effetto del quale l'infortunato sia dichiarato inabile al servizio.

All'assicurazione provvede la Cattedra, col pagamento di un premio annuo nella misura sotto indicata, di cui due terzi sono a carico della Cattedra ed un terzo a carico dell'assicurato:

per i direttori di Cattedra . . . . . . L. 300
per i reggenti di sezione ed assistenti . . » 240
per gli esperti . . . . » 180

L'assicurato ha facoltà di versare una quota di premio supplementare per conseguire un aumento dell'indennità od anche per includere nel contratto di assicurazione il caso di morte per infortunio occorso in servizio e per causa unica, diretta ed immediata di servizio.

L'assicurazione per invalidità, di cui al primo comma del presente articolo, può essere estesa anche ai casi di invalidità permanente che renda inabile al servizio, non derivanti da infortunio, purchè l'invalidità sia contratta in servizio e per causa unica, diretta ed immediata di servizio.

Con apposita convenzione, in sostituzione di quella attualmente in vigore, tra il Ministero dell'economia nazionale e la Cassa nazionale infortuni saranno stabiliti i casi di indennizzabilità, le misure della indennità e le altre modalità per l'assicurazione contro gli infortuni di cui al presente articolo.

TITOLO V.

Patronato per gli orfani del personale tecnico delle Cattedre.

Art. 62.

Presso il Ministero dell'economia nazionale è istituito un Patronato per gli orfani del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, avente per iscopo di mantenere, educare e istruire figli e figlie minorenni, legittimi o legittimati, del detto personale che sia defunto in attività di servizio.

Il Patronato ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

L'amministrazione del Patronato è demandata ad un Consiglio costituito dal direttore generale dell'agricoltura, che lo presiede, dal capo della divisione cui sono assegnati i servizi relativi alle Cattedre ambulanti di agricoltura presso il Ministero dell'economia nazionale, da un direttore stabile di Cattedra, da un reggente stabile di sezione, da un assistente stabile e da un esperto nominati dal Ministro, su designazione del Comitato per la propaganda agraria.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato lo statuto organico per il Patronato.

Art. 63.

Al Patronato sono assegnate tutte le attività patrimoniali dell'Ente nazionale per le Cattedre ambulanti di agricoltura, soppresso a termini dell'art. 80 del presente decreto, e del Patronato annessovi.

Le sue entrate, oltre che da eventuali elargizioni e dalle rendite del proprio patrimonio, sono costituite dall'ammontare annuo delle quote del 0.75 per cento della somma degli stipendi del personale tecnico di ogni Cattedra. Di tale quota due terzi sono a carico del bilancio della Cattedra e un terzo a carico del personale.

Il Ministro per l'economia nazionale, sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, ha facoltà di concedere al Patronato contributi straordinari in misura non superiore a L. 60,000 per ogni anno.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 64.

Ciascuna Cattedra ambulante di agricoltura avrà un proprio statuto-regolamento, il quale conterrà le disposizioni occorrenti per assicurare il miglior funzionamento della Cattedra in conformità del presente decreto.

Gli statuti-regolamento delle Cattedre, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dell'economia nazionale, saranno compilati in conformità di uno statuto-regolamento tipo, nel quale sarà fra l'altro disciplinato l'ordinamento interno delle Cattedre, il ruolo organico del personale e il trattamento economico e di quiescenza di questo, nonchè la misura delle indennità nei casi di trasferta per missioni.

Lo statuto-regolamento tipo sarà approvato dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, e sentito il Comitato per la propaganda agraria.

Lo statuto-regolamento di ciascuna Cattedra potrà stabilire norme per la sostituzione del direttore nei casi di temporanea assenza o di impedimento.

Qualora esistano, presso la sede della Cattedra, una o più sezioni specializzate, l'incarico di sostituire il direttore, nei casi di cui al precedente comma, dovrà sempre essere affidato al reggente laureato in scienze agrarie e più anziano delle dette sezioni.

Qualora sia attribuita ad una Cattedra la gestione utile di poderi di proprietà dello Stato, a termini del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo stesso anno, n. 27, e contenente norme regolamentari per la esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, lo statuto-regolamento della Cattedra stabilirà le norme per l'esercizio di tale gestione.

Art. 65.

Al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura potranno, senza pregiudizio del beneficio a favore del personale statale, e con determinazioni del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, essere estesi, caso per caso, i benefici stabiliti per gli impiegati dello Stato dalla legislazione sulle case popolari ed economiche.

Art. 66.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di ordinare la pubblicazione di un « Bollettino delle Cattedre ambulanti di agricoltura ».

Tale pubblicazione dovrà essere curata dal Comitato per la propaganda agraria ed alle relative spese si provvederà, oltre che con i proventi della pubblicazione, con un fondo annuo di L. 100,000 da prelevarsi dal cap. 32 dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1928-29 e dai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Le gestione finanziaria del Bollettino sarà tenuta dal Patronato per gli orfani del personale tecnico delle Cattedre, separatamente dalla gestione del Patronato stesso per l'espletamento dei suoi còmpiti istituzionali.

Tutte le entrate derivanti dalla pubblicazione del Bollettino saranno devolute, in parte, a costituire un fondo di riserva pel Bollettino stesso, ed, in parte, al miglioramento di quest'ultimo.

La direzione del Bollettino potrà essere affidata ad un funzionario tecnico superiore delle Cattedre ambulanti di agricoltura o del soppresso Ente nazionale delle Cattedre stesse.

Il trattamento giuridico, economico ed assicurativo di tale direttore sarà quello stesso da lui goduto nella sua qualità di funzionario di Cattedra o dell'Ente.

La spesa per il mantenimento del direttore del Bollettino graverà sui fondi assegnati per la pubblicazione del Bollettino medesimo.

Ogni altra norma occorrente per la pubblicazione e la direzione del Bollettino sarà determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

TITOLO VII.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 67.

Per il personale tecnico superiore, che, al 1° gennaio 1920, compiva i 45 anni di età, la scadenza del contratto di assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni coinciderà con l'anniversario della stipulazione del contratto stesso, più prossimo al compimento del 65° anno di età.

Art. 68.

L'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, in quanto concerne il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, deve intendersi nel senso che gli anni di servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato presso le Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna, anteriormente al 15 ottobre 1923, saranno riconosciuti utili agli effetti dell'applicazione dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, alle condizioni previste dai commi 2°, 3° e 4° del citato art. 18 per coloro i quali abbiano fatto o facciano passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Per coloro che facciano passaggio nell'Amministrazione dello Stato o lo abbiano fatto successivamente al 4 dicembre 1925, la ritenuta di cui al 3° e 4° comma dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è ripartita in 60 rate mensili.

Art. 69.

Il personale tecnico, già appartenente alle Regie cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, trasformate in Cattedre consorziali, e rimasto in servizio presso le Cattedre così trasformate, conserva, nei confronti della rispettiva Cattedra, i diritti acquisiti relativamente agli stipendi goduti presso la Cattedra stessa prima della trasformazione.

Art. 70.

I docenti ambulanti di agricoltura del cessato Regime austro-ungarico, collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i reggenti delle ex Regie cattedre ambulanti di agricoltura del Regno, in applicazione del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, e rimasti con tale qualifica in servizio presso i Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura della Venezia Giulia, in applicazione dell'art. 6 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 903, hanno diritto, in luogo del normale trattamento assicurativo di cui al presente decreto, a conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione ad essi spettante per la totalità dei servizi prestati, a termini dell'art. 48 del testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70. La pensione sarà liquidata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e ripartita fra lo Stato e i Consorzi in base al tempo del servizio utile di pensione reso rispettivamente allo Stato austro-ungarico, allo Stato italiano e ai Consorzi.

Art. 71.

Ai funzionari che, avendo appartenuto a Cattedre ambulanti di agricoltura consorziali, abbiano fatto o facciano passaggio a posti di ruolo nell'Amministrazione statale, sono riconosciuti utili, per la determinazione del trattamento di quiescenza, gli anni di servizio effettivo prestati presso detti Enti. Il riconoscimento del servizio non statale rimane subordinato al pagamento di un contributo del 6 per cento sul totale degli stipendi relativi, da farsi dagli interessati ai Consorzi a titolo di riscatto al momento della liquidazione.

Il Ministero dell'economia nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, determinerà, all'atto della liquidazione, le modalità del ricupero, a favore dei Consorzi, delle somme versate dai Consorzi stessi e dagli interessati, a titolo di trattamento assicurativo di quiescenza.

La pensione sarà comunque liquidata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e ripartita fra lo Stato e i Consorzi con le norme di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 48 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 72.

I contratti di assicurazione integrativa e complementare stipulati a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54 (articoli 3 e 5), del R. decreto 22 aprile 1920, n. 575 (art. 2), e del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 311 (art. 6), rimangono in vigore alle condizioni in essi stabilite.

Art. 73.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del R. decreto 7 aprile 1927, n. 739, erano direttori di Cattedre ambulanti di agricoltura autonome a circoscrizione minore della Provincia e che attualmente siano in servizio quali reggenti di sezione, conservano il titolo onorifico di direttore di Cattedra e il trattamento economico e di quiescenza allora ad essi spettante.

Lo stesso titolo conservano gli altri reggenti di sezione che lo possedevano alla data suddetta.

Il Ministro per l'economia nazionale approverà con suo decreto l'elenco dei funzionari di cui al presente articolo.

Art. 74.

Nelle Cattedre ambulanti di agricoltura delle nuove Provincie istituite in forza del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e in quelle delle Provincie, nelle quali esistevano e fu-

rono soppresse Cattedre a circoscrizione minore, i posti di direttore, che si rendessero vacanti entro il 5 giugno 1930, potranno essere conferiti con la nomina per chiamata di direttori di Cattedre soppresse della stessa Provincia rimasti in servizio quali reggenti di sezione presso la Cattedra di cui si tratta.

In mancanza di tali direttori, o in caso di rifiuto da parte di essi, ovvero se il Consiglio di amministrazione non creda di provvedere a norma del precedente comma, potrà farsi luogo a chiamata di un direttore di Cattedre soppresse a termini del R. decreto 7 aprile 1927, n. 739, ovvero di uno dei reggenti di sezione, di cui al 2° comma dell'art. 73.

Se neppure così sia possibile di coprire il posto o il Consiglio di amministrazione non creda di coprirlo in tal modo, sarà provveduto con le norme ordinarie di cui al titolo IV del presente decreto.

Art. 75.

Nell'assunzione dei direttori delle Cattedre che già avevano circoscrizione provinciale prima della pubblicazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e che si rendano vacanti entro il 5 giugno 1930, i rispettivi Consigli di amministrazione sono tenuti a pronunziarsi, preliminarmente, sovra eventuali domande di nomina per chiamata, presentate, nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso di vacanza della Cattedra, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dai direttori di cui all'art. 73 i quali siano tuttora in servizio quali reggenti di sezione.

Art. 76.

In tutti i concorsi per la nomina a direttore di Cattedra, che siano banditi entro il 5 giugno 1930, dovrà essere stabilita, a pena di nullità del bando di concorso, una preferenza, a parità di merito, per i direttori di cui all'art. 73 i quali siano tuttora in servizio quali reggenti di sezione.

Art. 77.

Tutte le nomine fatte in base ai precedenti articoli 74 e 75 sono soggette ad approvazione a termini delle disposizioni di cui al titolo IV del presente decreto.

Art. 78.

I concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto si svolgeranno secondo le norme attualmente in vigore.

Art. 79.

Le provincie di Zara e di Fiume possono essere esonerate dal pagamento dei contributi obbligatori di cui all'art. 5 del presente decreto per il mantenimento della rispettiva Cattedra ambulante di agricoltura e delle dipendenti sezioni.

L'onere relativo viene assunto dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 80.

L'Ente nazionale delle Cattedre ambulanti di agricoltura è soppresso.

Entro il 31 marzo 1929, il personale dell'Ente, qualora non venga assunto dal Patronato di cui all'art. 62 o non trovi sistemazione a termini dell'art. 66, potrà essere nominato per chiamata, o destinato dal Ministero, a posti corrispondenti nelle Cattedre ambulanti di agricoltura, e precisamente i due direttori capi ufficio a posti di direttore di Cattedra, con la qualifica di stabile e con l'anzianità acquisita eventualmente nelle Cattedre e presso l'Ente, il segretario e il vice segretario a posti di assistente, con l'anzianità eventualmente acquisita come innanzi è detto.

In caso diverso esso sarà ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che gli spetti a termini del contratto di impiego.

Art. 81.

Fino alla data di decorrenza del riparto dei fondi di cui all'art. 10, che sarà stabilita con il decreto Ministeriale ivi previsto, resterà ferma l'attuale ripartizione dei fondi stessi.

TITOLO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 82.

La spesa annua a carico dello Stato, per l'applicazione del presente decreto, non potrà superare la somma di sedici milioni attualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per il mantenimento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 83.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1929.

Le disposizioni che sono in contrasto con quelle del presente decreto sono abrogate.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che regolano materie riguardanti le Cattedre ambulanti di agricoltura e diversamente disciplinate dal presente decreto, o che in questo non sono riprodotte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 163. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 750.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1929, n. 187.

Norme per il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di procedere al riordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche per metterlo in grado di svolgere con maggiore efficacia la propria attività all'interno ed all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit), istituito con la legge 7 aprile 1921, n. 610, ha il compito di:

a) svolgere, con ogni mezzo, la propaganda culturale e pubblicitaria, in Italia ed all'estero, per favorire il movimento dei forestieri;

b) raccogliere ed elaborare le statistiche turistiche;

c) esercire uffici di informazioni, di biglietteria e di turismo;

d) tutelare e promuovere le industrie turistiche ed alberghiere, provvedendo anche alla diffusione ed al perfezionamento della cultura tecnica ad esse inerente;

e) coordinare e regolare l'attività delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, ferme restando le competenze del Ministro per l'interno, a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni.

Le norme relative ai compiti ad esso affidati saranno fissate nello statuto da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno.

Art. 2.

Alle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche si provvede con i redditi patrimoniali ed altre eventuali entrate, nonchè con il concorso dei seguenti contributi fissi annuali:

a) L. 1,500,000 sul bilancio del Ministero dell'economia nazionale;

b) L. 600,000 sul bilancio delle Ferrovie dello Stato;

c) L. 2,500,000 a carico delle agenzie di viaggi, aziende alberghiere, compagnie di navigazione e di trasporti marittimi ed aerei, istituti di credito ed imprese industriali o commerciali interessate allo sviluppo del turismo.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per l'economia nazionale, provvederà a che le Confederazioni e le Federazioni sindacali competenti stabiliscano adeguati contributi suppletivi fino alla concorrenza complessiva della predetta somma a carico dei rispettivi federati;

d) L. 100,000, da ripartirsi dal Ministero dell'interno a carico delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a seconda della loro importanza, desunta dal movimento dei forestieri e dall'efficienza dell'attrezzatura alberghiera.

L'ammontare di tale contributo può essere variato con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per l'economia nazionale.

I contributi indicati alle lettere c), d) sono versati all'Ente nazionale per le industrie turistiche in rate trimestrali posticipate.

Gli enti o categorie chiamati a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche hanno diritto ad essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione, secondo le norme dello statuto dell'Ente stesso.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente nazionale per le industrie turistiche può essere autorizzato ad accettare contributi fissi volontari di altri enti od imprese interessati allo sviluppo della sua attività, e potrà ad essi essere concessa una rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Le aziende alberghiere sono sottoposte alla vigilanza dell'Ente nazionale per le industrie turistiche per quanto concerne il movimento dei viaggiatori.

Art. 5.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche è autorizzato a far eseguire ispezioni negli alberghi ed esercizi annessi, al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal contratto di lavoro per il personale di albergo e mensa.

Le modalità per l'esercizio di tale funzione saranno determinate con il decreto indicato al successivo articolo 6.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni, saranno date le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 185. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 751.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1928, n. 3441.

Proroga del termine per il compimento dei lavori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili per la costruzione di una terza funicolare in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 febbraio 1924, n. 226, col quale venne approvato, agli effetti della legge 11 luglio 1913, n. 921, e del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, il progetto per la costruzione di una terza funicolare in Napoli tra il rione del Conte di Mola (Galleria Umberto I) e il Vomero Nuovo, redatto dagli ingegneri Comencini e Milone, e fu assegnato il termine di anni tre pel compimento dei lavori e per le occorrenti espropriazioni;

Veduti i Nostri decreti 23 gennaio 1927 e 5 febbraio 1928

con i quali il predetto termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 1928;

Veduta la istanza 27 novembre 1928 con la quale la Società Funicolare Centrale, concessionaria del comune di Napoli, per la esecuzione dei predetti lavori chiede una ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 1929;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921, il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, e la legge 24 agosto 1921, n. 1290;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato al comune di Napoli nel Nostro decreto 5 febbraio 1928 per il compimento dei lavori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili per la costruzione di una terza funicolare in Napoli tra il rione del Conte di Mola (Galleria Umberto I) ed il Vomero Nuovo è prorogato fino al 31 dicembre 1929.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 165. — FERZI.

Numero di pubblicazione 752.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3443.

Composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1926, n. 309, relativo alla composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per le colonie, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1926, n. 309, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La composizione della « Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste » resta stabilita come segue:

un ufficiale ammiraglio in servizio attivo o della riserva navale, presidente;

il direttore generale del personale e dei servizi militari presso il Ministero della marina, membro;

un funzionario superiore della Direzione generale della edilizia, viabilità e porti presso il Ministero dei lavori pubblici, membro;

due ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, membri;

il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, membro;

il capo della Divisione servizi portuali della Direzione generale della marina mercantile presso il Ministero delle comunicazioni, membro;

il capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo della Regia marina, membro;

l'ufficiale della Regia marina destinato presso l'ufficio militare del Ministero delle colonie, membro;

un capitano marittimo ascritto all'Associazione nazionale fascista della gente del mare (addetti ai trasporti marittimi) designato dal Ministero delle comunicazioni, membro;

l'ufficiale del Genio militare destinato al segnalamento delle coste presso il Ministero della marina, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero della marina, membro e segretario ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore il 1° febbraio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 172. — FERZI.

Numero di pubblicazione 753.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 177.

Modificazione dell'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e dell'art. 58 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni;

Ritenuto urgente e necessario apportare alcune modifiche alle vigenti norme sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aero-

nautica, la guerra e la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di permanenza minima presso il comando di reparti di impiego, prescritto dall'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, per l'avanzamento da maggiore a tenente colonnello, degli ufficiali dell'Arma aeronautica, piloti di aeroplano o di idrovolante, ufficiali di bordo e piloti di dirigibile, è abolito.

Il medesimo periodo di permanenza minima è invece prescritto per l'avanzamento degli ufficiali di cui sopra dal grado di tenente colonnello a colonnello, computandosi, all'uopo, in tale periodo, anche il tempo trascorso al comando di gruppo, o carica equiparata, con il grado di maggiore.

Art. 2.

Il generale capo commissario attualmente in servizio permanente effettivo, il quale fu ammesso a conservare tale grado « ad personam » in forza del disposto dell'art. 58 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica, assume « ad personam », dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione di tenente generale commissario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 173. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 754.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 178.

Autorizzazione al comune di Cazzimani a modificare la propria denominazione in « Borgo Littorio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 31 agosto 1928 con cui il podestà di Cazzimani, in esecuzione della propria deliberazione 11 giugno 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Borgo Littorio »;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per la provvisoria amministrazione della provincia di Milano con la deliberazione 21 novembre 1928, adottata coi poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cazzimani, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Borgo Littorio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 175. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 755.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 179.

Aggregazione al comune di Perdifumo della contrada Mercato Cilento, comprendente parti di territorio dei comuni di Lustra e Sessa Cilento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Perdifumo è aggregata la contrada Mercato Cilento, comprendente parti di territorio dei comuni di Lustra e Sessa Cilento e delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 11 dicembre 1928 dall'ingegnere dirigente il Genio civile di Salerno.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Lustra, Sessa Cilento e Perdifumo in dipendenza della cennata variazione di circoscrizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 176. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 756.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 180.

Distacco della frazione Verrecchie dal comune di Cappadocia e aggregazione di essa al comune di Tagliacozzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione di Verrecchie è staccata dal comune di Cappadocia e aggregata a quello di Tagliacozzo.

Art. 2.

Con successivo decreto, su proposta del Ministro per l'interno, saranno stabiliti i confini della frazione anzidetta.

Art. 3.

Il prefetto di Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Cappadocia e Tagliacozzo in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 177. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 757.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3444.

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto « Asilo Rittmeyer » per ciechi poveri, in Trieste.

N. 3444. R. decreto 20 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto « Asilo Rittmeyer » per ciechi poveri, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928.

Espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del signor Manrico Compare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda di privativa industriale n. 10513, presentata al Ministero dell'economia nazionale dal sig. Manrico Compare il 21 dicembre 1927 e riguardante un « Sistema ed apparecchio atto a trasformare le oscillazioni acustiche comunque generate in effetti cinematici »;

Vista la domanda di privativa industriale n. 10514, presentata al detto Ministero dal sig. Manrico Compare il 21 dicembre 1927, e riguardante un « Risonatore per radio-comunicazioni »;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828;

Riconosciuta la necessità, nell'interesse della difesa nazionale, di espropriare il diritto di privativa inerente alle domande sopra menzionate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' espropriato, nell'interesse della difesa nazionale, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, il diritto di privativa di cui alle domande di attestato presentate al Ministero dell'economia nazionale dal sig. Manrico Compare:

1° - 21 dicembre 1927, n. 10513, riguardante un « Sistema ed apparecchio atto a trasformare le oscillazioni acustiche comunque generate in effetti cinematici »;

2° - 21 dicembre 1927, n. 10514, riguardante un « Risonatore per radio-comunicazioni ».

Art. 2.

L'indennità da corrispondersi al titolare della privativa sarà determinata, in mancanza di accordo, a norma dell'art. 2 del menzionato R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828.

Il Ministro per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 47 Ministero guerra, foglio n. 426.

(555-bis).

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929.

Scioglimento del Sindacato ligure apuano di mutua assicurazione infortuni sul lavoro, in Spezia, e nomina dei liquidatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni e il regolamento approvato con R. de-

creto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1921, con il quale il Sindacato ligure apuano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Spezia fu riconosciuto giuridicamente e ne fu approvato lo statuto;

Veduto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1927 col quale fu approvato lo statuto in vigore;

Veduto il verbale del Consiglio di amministrazione riunitosi in data 21 dicembre 1928, nel quale fu chiesto lo scioglimento del Sindacato e fu proposta la Commissione liquidatrice;

Veduto il foglio n. 19 Gab. del prefetto di Spezia;

Ritenuto che, come si rileva dal verbale predetto del Consiglio, il numero degli operai assicurati presso il Sindacato nel 1929 è ridotto a misura inferiore di quello prescritto dalla precitata legge infortuni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato ligure apuano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Spezia è sciolto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è affidata la liquidazione ad un Comitato così composto:

Cav. Giuseppe Canese, presidente;

Prof. dott. rag. Alcide da Pozzo e Amedeo Toselli, membri.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, i soci del Sindacato dovranno provvedere in altro modo agli obblighi di assicurazione contro gli infortuni entro quindici giorni dalla pubblicazione predetta del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 253. — MONACELLI.

(556)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 22 luglio 1928, col quale fu sciolta l'amministrazione dell'« Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III », con sede in Roma, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto medesimo al generale gr. uff. Raffaele De Vita, prefetto del Regno, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione degli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una congrua proroga del termine suaccennato;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli col decreto suaccennato è prorogato fino al 30 aprile c. a.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(559)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1929.

Nomina di presidenti delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1929, n. 16, portante disposizioni integrative sui Consigli ed uffici provinciali dell'economia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei presidenti delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia;

Di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per l'interno;

Decreta:

Sono nominati presidenti delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia, rispettivamente per la Provincia per ciascuno di essi indicata, i signori:

1. Martini avv. Rocco, Aquila.
2. Sperti dott. Vittorio, Belluno.
3. Guida avv. Gennaro, Benevento.
4. Tedeschi dott. Dino, Brescia.
5. Salvatelli prof. Goffredo, Brindisi.
6. Binaghi dott. Rinaldo, Cagliari.
7. Pera comm. Giustino, Caltanissetta.
8. Maciotta dott. Giovan Battista, Campobasso.
9. Terranuova ing. Sebastiano, Catania.
10. Maffei rag. Giuseppe, Cremona.
11. Malenchini avv. Alessandro, Firenze.
12. Gherbaz avv. Ruggero, Fiume.
13. Della Torre avv. Achille, Foggia.
14. Camilloni avv. Lino, Frosinone.
15. Cereti avv. Faustino, Genova.
16. Luraschi cav. uff. Benesperando, Gorizia.
17. Vecchioni dott. Innocenzo, Grosseto.
18. Episcopo cav. Pasquale, Lecce.
19. Scarfiotti avv. Paolo, Macerata.
20. Micheli avv. Camillo, Massa.
21. Trimarchi avv. Giuseppe, Messina.
22. Bertoni Acerbo cav. Aldo, Novara.

23. Scaduto prof. Gioacchino, Palermo.
24. Celli avv. Augusto, Pavia.
25. Blasi Tullio, Pesaro.
26. Decollibus avv. Filandro, Pescara.
27. Maccini dott. Virginio, Piacenza.
28. Brunetti prof. cav. Giovanni, Pistoia.
29. Ciocchetti avv. Vittorio, Pola.
30. Calvetti rag. Celso, Ravenna.
31. Barbaro ing. Antonio, Reggio Calabria
32. Zurma dott. Angelo, Rieti.
33. Ubertone avv. Urbano, Rovigo.
34. Sorgenti degli Uberti comm. Carmine, Salerno.
35. Buscaglia avv. Ettore, Savona.
36. Ciacci dott. Gaspare, Siena.
37. Interlandi Pizzuti ing. Rosario, Siracusa.
38. Ferrarini avv. Leopoldo, Spezia.
39. Genoviva prof. Antonio, Taranto.
40. Di Blasio cav. Giuseppe, Teramo.
41. Candelori dott. Giulio, Terni.
42. Asquini prof. Alberto, Trieste.
43. Levis avv. Raoul, Venezia.
44. Scala prof. Giuseppe, Verona.
45. Tozzi avv. Giulio, Vicenza.
46. Barbacci avv. Guglielmo, Viterbo.
47. Troiani avv. Antonio, Zara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(584)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Catanzaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Attilio Parisi a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Catanzaro;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Attilio Parisi a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Catanzaro.

Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo. Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(551)

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929.

Nomina del presidente e di due vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, sulla costituzione dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia;

Veduta la deliberazione in data 18 febbraio 1929-VII del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. avv. Max Ravà, è nominato presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

L'on. senatore conte ing. gr. cord. Giacomo Miari De Cumani e l'avv. comm. Riccardo Galli, sono nominati vice presidenti dell'Istituto predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 306. — MONACELLI.

(585)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1929.

Modificazioni al regolamento generale della Borsa merci di Milano ed al regolamento interno per la Sezione cereali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2287, che istituisce la Borsa delle merci in Milano e il decreto Ministeriale 4 febbraio 1927 che ne approva il regolamento generale;

Veduto il decreto Ministeriale 12 maggio 1927 che approva l'istituzione della Sezione per la contrattazione dei cereali presso la suddetta Borsa merci ed il relativo regolamento interno;

Veduta la deliberazione 25 gennaio 1929-VII del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, con la quale vengono adottate modificazioni all'art. 91 del regolamento generale e agli articoli 8, 10 e 57 del regolamento interno sopra accennati; e presa nota della rettifica apportata all'art. 10, lettera *e*), segnalata dal Consiglio predetto con lettera 31 gennaio a. c., n. 4371;

Decreta:

L'art. 91 del regolamento generale 4 febbraio 1927 per la Borsa merci di Milano e gli articoli 8, 10 e 57 del regolamento interno 12 maggio 1927 per la Sezione cereali della Borsa stessa, sono sostituiti dai corrispondenti articoli del nuovo testo proposto dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, con la deliberazione 25 gennaio 1929, annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(528)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1929.

Autorizzazione alla temporanea importazione ed esportazione di aeromobili a mezzo di « libretti per i passaggi in dogana ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, che modifica l'art. 44 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto l'art. 5 del R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che eresse in ente morale il Reale Aero Club d'Italia;

Visto il decreto del Ministero dell'aeronautica del 2 maggio 1928 che determina le « zone vietate » alla navigazione aerea civile e straniera;

Visto il decreto del Ministero dell'aeronautica del 20 giugno 1928 che determina gli aeroporti per l'approdo e la partenza degli aeromobili e per il compimento delle operazioni doganali;

Determina:

Art. 1.

Gli uffici doganali istituiti presso gli aeroporti doganali — ove ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dall'estero o all'estero diretto, deve approdare o partire, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte — sono autorizzati a consentire la temporanea importazione degli aeromobili, esclusivamente da turismo (esclusi, quindi, gli aeromobili che esercitano trasporti pubblici di persone o merci), loro parti ed accessori a bordo, in base a « libretti per i passaggi in dogana » (« carnets de passages en douanes »), rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale e, per essa, dagli Enti federati nelle seguenti Nazioni, oltre che in Italia: Belgio, Francia, Inghilterra, Olanda, Rumenia, Svizzera e Giappone.

Art. 2.

Dall'Ente federato in Italia a detta Federazione, e, cioè, dal Reale Aero Club d'Italia, costituito in ente morale con R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, s'intende assunto, a tutti gli effetti di legge, in conformità del disposto dell'art. 5 di detto Regio decreto e in base a formale dichiarazione già fatta all'uopo, l'obbligo di rispondere, verso la finanza, sia in linea principale, dei diritti di confine e accessori dovuti sugli aeromobili importati temporaneamente in Italia, senza deposito cauzionale, dai possessori di « libretti per i passaggi in dogana » e non riesportati in tempo utile, sia per qualsiasi altra causa.

Art. 3.

Il « libretto per i passaggi in dogana » che detto Sodalizio, nella sua qualità indicata all'articolo precedente, ha facoltà di rilasciare per gli aeromobili da turismo nazionali e nazionalizzati, appartenenti a persone residenti nel Regno e che si rechino all'estero in uno degli Stati indicati nell'art. 1 del presente decreto, sostituirà la normale bolletta di temporanea esportazione.

Art. 4.

Il « libretto per i passaggi in dogana » per gli aeromobili è sostanzialmente identico al « carnet de passages en douane » che presentemente si adopera per gli automobili, e, quindi, per l'uso di esso « libretto », nei riguardi doganali, valgono, opportunamente adattandole, le stesse norme compendiate per gli automobili nell'appendice LVIII alla tariffa dei dazi doganali.

Il « libretto » per gli aeromobili presenta unicamente una particolarità di predisposizione dei tagliandi dispari (eccetto quello numero 1 che serve unicamente per la partenza dal paese di origine) date le caratteristiche del movimento di detti apparecchi, per cui l'annotazione di partenza di essi, da ciascuno degli Stati nei quali il « libretto » è valido, viene integrata da quella di effettiva uscita degli apparecchi medesimi.

Per le successive partenze si adopera il primo dei tagliandi dispari successivo a quello corrispondente di entrata.

L'uscita effettiva, poi, per via aerea, viene constatata dallo stesso ufficio di dogana del paese finitimo dove l'apparecchio va ad atterrare, il quale ufficio, a tal uopo, riempie contemporaneamente il tagliando dispari *bis* e il primo tagliando di entrata che segue in bianco.

Se l'uscita effettiva avviene, invece, per via di terra, essa viene constatata dall'ufficio di confine del paese di partenza dell'apparecchio, il quale ufficio, all'uopo, riempie il tagliando dispari *bis*.

In ogni modo, la dogana di partenza deve sempre informare quella di entrata tosto che si è assicurata che l'apparecchio, relativo a ciascun « libretto », sia uscito effettivamente dallo Stato.

Art. 5.

Le annotazioni sui « libretti per i passaggi in dogana » sono esclusivamente riservate alle dogane.

Art. 6.

In base al « libretto per i passaggi in dogana » le dogane potranno ammettere in temporanea importazione anche le parti di ricambio, gli strumenti di misura ed altre parti a bordo, avendo, però, cura di descrivere e di identificare il tutto onde evitare ogni e qualunque possibilità di sostituzione nel Regno.

Dalla agevolezza sono esclusi, invece, i carburanti, i lubrificanti ed i generi di alimentazione che si trovassero a bordo degli aeromobili.

Art. 7.

I titolari dei « libretti per i passaggi in dogana » devono strettamente attenersi, nel tempo in cui soggiorneranno nel Regno, alle prescrizioni della Convenzione internazionale del 13 ottobre 1919 e al regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, con le

modificazioni disposte dai Regi decreti 23 gennaio 1927, n. 325, 4 maggio 1928, n. 1946, e 13 maggio 1928, n. 1555.

Essi hanno l'obbligo, arrivando o partendo per l'estero, di atterrare o di spiccare il volo da un aeroporto doganale, escludendo però, dalla propria rotta, le zone di volo interdette, in Italia, al transito aereo.

In caso di atterraggio forzato fuori dei luoghi prescritti, dovrà osservarsi dai titolari di « libretti per i passaggi in dogana », quanto, in massima, è prescritto, al riguardo, dall'art. 40 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

Salvo il disposto, in via generale, del titolo VII del citato regolamento di navigazione aerea (modificato dal R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, pure sopra citato) in caso di atterraggio forzato, seguìto dalla distruzione totale dell'aeromobile, il Reale Aero Club d'Italia, ai fini della liberazione della garanzia contratta per la temporanea importazione dell'apparecchio con il « libretto per i passaggi in dogana », dovrà fare constare, in modo ineccepibile ed attendibile, il detto sinistro e la conseguente distruzione dell'apparecchio medesimo.

Nel caso che l'accertamento avvenga con l'intervento della dogana questa dovrà, volta per volta, provocare disposizioni dal Ministero delle finanze ai fini suindicati, astenendosi dal rivolgersi direttamente al Reale Aero Club d'Italia come nei casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 8.

Per gli aeromobili importati temporaneamente con « libretti per passaggi in dogana », la dogana competente, dopo la scadenza del periodo di validità, darà notizia della mancata riesportazione direttamente all'Aero Club d'Italia, invitandolo ad effettuare il pagamento, entro il termine perentorio di giorni sessanta, dei diritti dovuti, facendo annotazione di tale invito sul registro speciale mod. *A*-16. Nello stesso registro dovrà, del pari, essere fatta indicazione del pagamento effettuato.

Qualora, entro il termine suindicato, detto Ente non effettuasse il versamento dei diritti, la dogana riferirà al Ministero delle finanze per le ulteriori determinazioni.

Roma, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 4 dei trasferimenti di privative industriali.

N. 9963, trascritto il 27 settembre 1927.

Trasferimento totale da Scheller Wilhelm, a Rheydt (Germania), a Junkers Hugo, a Dessau (Germania), della privativa industriale n. 256383 reg. gen.; con decorrenza dal 18 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Nastro porta-cartucce per armi da fuoco automatiche e relativi dispositivi di guida ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 25 luglio 1927, registrato il 12 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5634, vol. 369, atti privati).

N. 9964, trascritto il 27 settembre 1927.

Trasferimento totale da Scheller Wilhelm, a Rheydt (Germania), a Junkers Hugo, a Dessau (Germania), della privativa industriale n. 256382 reg. gen.; con decorrenza dal 18 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Caricatore per armi da fuoco ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 25 luglio 1927, registrato il 12 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5634, vol. 369, atti privati).

N. 9965, trascritto il 16 agosto 1927.

Trasferimento totale da Crinks Percival Francis, a Sidcup (G.B.), a Vickers Boiler Company Limited, a Westminster (G. B.), alla Vickers Boiler Company Limited, a Westminster (G. B.), della privativa industriale n. 258180 reg. gen.; con decorrenza dal 3 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle caldaie a tubi d'acqua ».

(Atto di cessione a firma dei cedenti del 3 agosto 1927, registrato il 27 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10427, vol. 493, atti privati).

N. 9966, trascritto il 28 settembre 1927.

Trasferimento totale da Baronis Renato, a Torino, a Cristiani Severini, a Milano, della privativa industriale n. 253907 reg. gen.; con decorrenza dal 30 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di blocco dello sterzo per motociclette, biciclette a motore e biciclette ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 30 luglio 1927, registrato il 1° agosto 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3097, vol. 492, atti privati).

N. 9967, trascritto il 5 ottobre 1927.

Trasferimento totale da Fournier Paul, a Parigi, alla Société Civile pour l'étude de la photographie et de la cinématographie en couleurs, a Neully (Francia), della privativa industriale n. 240267 reg. gen.; vol. 698, n. 154, reg. att., con decorrenza dal 18 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei dispositivi per fotografie e per la riproduzione di pellicole cinematografiche a colori ».

(Atto di cessione a firma del cedente dell'8 luglio 1927, registrato il 1° ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6759, vol. 369, atti privati).

N. 9968, trascritto il 5 ottobre 1927.

Trasferimento totale da Devigny Michel, a Parigi, alla Société Civile pour l'étude de la photographie et de la cinématographie en couleurs, a Neully (Francia), della privativa industriale n. 244189 reg. gen.; vol. 713, n. 166, reg. att., con decorrenza dal 27 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di fabbricazione di matrici intagliate destinate alla produzione di superfici fotografiche da elementi di refrigerazione ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 7 luglio 1927, registrato il 27 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6363, vol. 369, atti privati).

N. 9969, trascritto il 17 ottobre 1927.

Trasferimento totale da Parenti Ugo, a Milano, a Tettamanti Virgilio, a Torno (Como), della privativa industriale n. 238318 reg. gen.; vol. 683, n. 229, reg. att., con decorrenza dal 24 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Bruciatori di gas ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 17 settembre 1927, registrato il 17 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8358, vol. 3143, atti privati).

N. 9970, trascritto il 17 ottobre 1927.

Trasferimento totale da Ashworth William Adam, a Bury Lancaster, alla Società anonima Mezzera e C., a Milano, della privativa industriale n. 252821 reg. gen.; con decorrenza dal 16 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine per feltrare o spianare cappelli ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 30 luglio 1927, registrato il 28 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4356, vol. 368, atti privati.

N. 9971, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla Köln Rottweil Aktiengesellschaft, a Berlino, alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/m. (Germania), della privativa industriale n. 193592 reg. gen.; vol. 551, n. 244, reg. att., con decorrenza dal 29 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per ottenere masse elastiche da distendere simili al linoleum ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 10 giugno 1927, registrato il 24 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4351, vol. 368, atti privati).

N. 9972, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Patentverwertungs Ahtiengesellschaft « Alpina » Société anonyme pour l'exploitation des brevets « Alpina »; patents exploitation Co. « Alpina » Ltd., a Basilea (Svizzera), della privativa industriale n. 191978 reg. gen.; vol. 571, n. 248, reg. att., con decorrenza dal 27 ottobre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Catalizzatore per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica e processo per fabbricarlo ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 18 dicembre 1926, registrato il 1° settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4740, vol. 369, atti privati).

N. 9973, trascritto il 24 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Clayton & Company (Huddersfield), Limited, a Huddersfield e Jemmison John William, a Works Foreman (Gran Bretagna), a Karrier Motors Limited a Huddersfield, York (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 176210 reg. gen.; vol. 613, n. 24, reg. att., con decorrenza dal 15 luglio 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine spruzzatrici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 3 ottobre 1927, registrato il 13 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8231, vol. 370, atti privati).

N. 9974, trascritto l'11 novembre 1927.
Trasferimento totale da Motor Pumpen Ahtiengesellschaft, a Zürich (Svizzera), a Motor Pumpen G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 254747 reg. gen.; con decorrenza dall'11 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa di pistone filettato cilindrico rotante e dischi d'appoggio, sovrapposti impegnantisi in detto pistone ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 19 settembre 1927, registrato il 7 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10110, vol. 371, atti privati).

N. 9975, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Patentverwertungs Ahtiengesellschaft « Alpina » Société anonyme pour l'exploitation des brevets « Alpina »; patents exploitation Co. « Alpina » Ltd., a Basilea (Svizzera) della privativa industriale n. 231794 reg. gen.; vol. 620, n. 101 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di catalizzatori per la sintesi dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 18 dicembre 1926, registrato il 1° settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4740, vol. 369, atti privati).

N. 9976, trascritto il 21 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Palumbo Vargas Manfredi, a Genova, alla Società in accomandita semplice Vargas & C., a Genova, della privativa industriale n. 256043 reg. gen.; con decorrenza dal 15 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli scafi per adottare maggiore potenza propulsatrice e per far funzionare i propulsatori nelle migliori condizioni di efficenza ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 31 agosto 1927, registrato il 2 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Genova, n. 3895, vol. 616, atti privati).

N. 9977, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Barzanò & Zanardo, a Milano, a Maschinen und Armaturenfabrik vorm H. Breuer & Co., a Höchst am Main (Germania), della privativa industriale n. 260334 reg. gen.; con decorrenza dal 4 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Carrello trasbordatore ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 12 agosto 1927, registrato il 13 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3697, vol. 368, atti privati).

N. 9978, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Barzanò & Zanardo, a Milano, a Sorensen Henry a S. Francisco California (S.U.A.) della privativa industriale n. 258157 reg. gen.; con decorrenza dal 30 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Costruzioni di fabbricati incombustibili e antisismici ».
(Atto di cessione a firma del cedente, del 21 settembre 1927, registrato il 22 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6122, vol. 369, atti privati).

N. 9979, trascritto il 13 dicembre 1927.
Trasferimento totale da Brier Henry, a Dartford (Gran Bretagna), ad Andre Theodore Bernard, a Londra, della privativa industriale n. 229110 reg. gen.; vol. 606, n. 232, reg. att., con decorrenza dal 21 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli apparecchi per misurare il grado di gonfiatura dei pneumatici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 19 luglio 1927, registrato l'8 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34523, vol. 497, atti privati).

N. 9980, trascritto il 1° ottobre 1927.
Trasferimento totale da Baumgartner dott. Katz & Co., G. m. b. H., a Berlino, alla Cartiera italiana Società anonima, a Torino, della privativa industriale n. 219895 reg. gen.; vol. 669, n. 15, reg. att., con decorrenza dal 12 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e dispositivo per la fabbricazione di corpi cavi mediante pasta fibrosa ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 15 agosto 1927, registrato il 15 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 15424, vol. 494, atti privati).

N. 9981, trascritto il 1° ottobre 1927.
Trasferimento totale da Baumgartner dott. Katz & Co. G. m. b. H., a Berlino, alla Cartiera italiana Società anonima, a Torino, della privativa industriale n. 236530 reg. gen.; vol. 679, n. 135, reg. att., con decorrenza dal 21 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la produzione di corpi cavi di pasta fibrosa con l'aiuto di un mezzo premente gassoso riscaldato in forme apribili con pareti porose ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 15 agosto 1927, registrato il 15 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 15424, vol. 494, atti privati).

N. 9982, trascritto il 1° ottobre 1927.
Trasferimento totale da Baumgartner dott. Katz & Co. G. m. b. H., a Berlino, alla Cartiera italiana Società anonima, a Torino, della privativa industriale n. 249827 reg. gen.; con decorrenza dal 17 giugno 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per produrre corpi cavi da pasta di materiale fibroso ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 15 agosto 1927, registrato il 15 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 15424, vol. 494, atti privati).

N. 9983, trascritto il 20 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla Austro-American Magnesite Company (Osterreichische - Amerikanische Magnesitgesellschaft) Gesellschaft m. b. H. & Erdmann Konrad, a Radenthein (Austria), a Erdmann Konrad, a Radenthein (Austria), della privativa industriale n. 243530 reg. gen.; vol. 707, n. 85, reg. att., con decorrenza dal 20 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di pezzi sagomati con sostanze fibrose saldate con cemento Sorel ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 16 febbraio 1927, registrato l'8 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 13112, vol. 494, atti privati).

N. 9984, trascritto il 20 ottobre 1927.
Trasferimento totale dall'Austro-American Magnesite Company (Osterreichische - Amerikanische Magnesitgesellschaft) Gesellschaft m. b. H. & Erdmann Konrad a Radenthein (Austria), a Erdmann Konrad, a Radenthein (Austria), della privativa industriale n. 243529 reg. gen.; vol. 707, n. 79 reg. att., con decorrenza dal 20 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed apparecchio per mescolare materiali a fibre lunghe con cemento ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 16 febbraio 1927, registrato l'8 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 13112, vol. 494, atti privati).

N. 9985, trascritto il 19 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Watson John Warren a Wayne (S.U.A.), alla John Warren Watson Company, a Philadelphia, Pa (S.U.A.),

della privativa industriale n. 190587 reg. gen.; vol. 539, n. 184, reg. att., con decorrenza dal 15 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux mécanismes pour le contrôle de mouvement ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 14 settembre 1927, registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20279, vol. 495, atti privati).

N. 9986, trascritto il 19 ottobre 1927.

Trasferimento totale da Watson John Warren a Wayne (S.U.A.), alla John Warren Watson Company, a Philadelphia, Pa (S.U.A.), della privativa industriale n. 190441 reg. gen.; vol. 540, n. 57, reg. att., con decorrenza dal 24 agosto 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux mécanismes pour le freinage ou le contrôle du mouvement relatif de deux organes ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 14 settembre 1927, registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20278, vol. 495, atti privati).

N. 9987, trascritto il 15 novembre 1927.

Trasferimento totale da Courtot Louis, a Parigi, alla American Radiator Company, a New-York, della privativa industriale n. 244021 reg. gen.; vol. 709, n. 54 reg. att., con decorrenza dal 18 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai radiatori ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 14 maggio 1927, registrato il 9 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10328, vol. 371, atti privati).

N. 9988, trascritto il 15 novembre 1927.

Trasferimento totale da Courtot Louis, a Parigi, alla American Radiator Company, a New-York, della privativa industriale n. 210402 reg. gen.; vol. 617, n. 163 reg. att., con decorrenza dal 22 maggio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Chaudière à panneaux pour chauffage à vapeur à basse pression ou eau chaude ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 14 maggio 1927, registrato il 9 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10328, vol. 371, atti privati).

N. 9989, trascritto il 15 novembre 1927.

Trasferimento totale da Courtot Louis, a Parigi, alla American Radiator Company, a New-York, della privativa industriale n. 218503 reg. gen.; vol. 651, n. 175 reg. att., con decorrenza dal 19 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Chaudière à basse pression ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 14 maggio 1927, registrato il 9 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10328, vol. 371, atti privati).

N. 9990, trascritto il 15 novembre 1927.

Trasferimento totale da Courtot Louis, a Parigi, alla American Radiator Company, a New-York, della privativa industriale n. 220584 reg. gen.; vol. 644, n. 77 reg. att., con decorrenza dal 28 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements à la fabrication des radiateurs ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 14 maggio 1927, registrato il 9 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10328, vol. 371, atti privati).

N. 9991, trascritto il 15 novembre 1927.

Trasferimento totale da Courtot Louis, a Parigi, alla American Radiator Company, a New-York, della privativa industriale n. 232860 reg. gen.; vol. 688, n. 212 reg. atti, estensione della patente austriaca n. 87036, con decorrenza dal 19 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Stufa ad acqua calda ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 14 maggio 1927, registrato il 9 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10328, vol. 371, atti privati).

N. 9992 trascritto il 31 ottobre 1927.

Licenza d'uso dalla Nederlandesche Rotogravure Maatschappij, a Gagewater Leiden (Germania), al Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato, a Roma, della privativa industriale n. 212017 reg. gen.; vol. 633, n. 49 reg. att., con decorrenza dal 18 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di forme per stampare ad impressione profonda a matrice senza fine e processo di fabbricazione di stampe su carta, tessuti, tela cerata, linoleum e simili materie e prodotti ottenuti con detto processo ».

(Scrittura privata del 25 marzo 1927, registrato il 7 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31573, vol. 366, atti privati).

Roma, novembre 1928 - Anno VII

Il direttore: JANNONI.

(545)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 48.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.60
Svizzera	367.32	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.631	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.65	Norvegia	5.10
Spagna	294.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.533	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.102
Praga	56.65		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	71.20
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.08	Consolidato 5 %	82.425
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.10
Oro	368.16		

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso bandito per dieci posti di sostituto avvocato erariale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sostituto avvocato erariale di 2ª classe, bandito con decreto Ministeriale 31 marzo 1928-VI;

Visto l'art. 40 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Sulla conforme proposta del R. Avvocato erariale generale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso come sopra bandito:

1° Palla Enrico con punti trentasei;
2° Arias Cesare con punti trentacinque e quattro quinti;
3° Scappucci Mario con punti trentacinque e tre quinti;
4° Malfatti Libero con punti trentatrè e tre quinti;
5° Buonvino Luigi con punti trentatrè e due quinti;
6° Di Franco Vincenzo con punti trentatrè;
7° Salerni Achille con punti trentadue e quattro quinti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(557)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.